

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 49

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO

PAPALEO GIUSEPPE

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

il 5 marzo 1977

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 1° marzo 1977.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Papaleo Giuseppe per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 4061/75 della Procura di Catanzaro).

Il Ministro

BONIFACIO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Catanzaro, 29 novembre 1976.

Con rapporto n. A/6/U.P. del 7 novembre 1975 la Questura di Catanzaro denunciava il nominato in oggetto per essersi reso responsabile del delitto previsto e punito dall'articolo 290, parte 1^a del codice penale.

L'esame del periodico *L'Opinione* n. 338, anno XVII, dell'8 novembre 1975 edito in Catanzaro e del titolo di prima pagina « Un branco di assassini governa l'Italia dei boss », consente di ritenere sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico del denunciato per il delitto in oggetto indicato, per il quale non può procedersi senza l'autorizzazione delle SS.VV.III/me.

Tale autorizzazione mi onoro di richiedere a norma dell'articolo 313, secondo capoverso del codice penale.

Con osservanza.

Il Procuratore della Repubblica